

# UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

## 2022

MARZO  
APRILE



### Prevenzione incendi, breve guida alle nuove norme sui condomini da 12 metri in su

- **Deposito e stoccaggio rifiuti, pronta la regola tecnica verticale per la prevenzione incendi**
- **Prevenzione incendi, mini-guida alla progettazione inclusiva dei luoghi di lavoro**

## NEWS

3

## APPROFONDIMENTI

### ANTINCENDIO - 1

#### PREVENZIONE INCENDI, BREVE GUIDA ALLE NUOVE NORME SUI CONDOMINI DA 12 METRI IN SU

*Come applicare le regole sulla gestione della sicurezza che scattano il prossimo 30 settembre.*

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 8 marzo 2022)

13

### ANTINCENDIO - 2

#### PREVENZIONE INCENDI, MINI-GUIDA ALLA PROGETTAZIONE INCLUSIVA DEI LUOGHI DI LAVORO

*Primi orientamenti - insieme all'architetto e vigile del fuoco Stefano Zanut - sulle norme in vigore dal prossimo ottobre*

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 4 febbraio 2022)

17

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

21

### RASSEGNA NORMATIVA

#### LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

26

### PUNTO NORME

#### LA NORMATIVA TECNICA

37

## L'ESPERTO RISPONDE

38

*Chiuso in redazione: 12 aprile 2022*



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



# News

## AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

3

### ■ Assicurazioni. Protezioni per tutti gli immobili e per tutte le taglie

Per ora i rincari sulle polizze immobiliari dovute a interventi per l'installazione di cappotto e di rifacimento delle facciate non se ne sono avuti. Peraltro, la normativa parla del concetto di kit da abbinare ai lavorati combustibili utilizzati per l'isolamento termico con materiali ignifughi. Questi dovrebbero garantire un forte grado di resistenza al fuoco con probabilità di innesco molto basse. Il problema, semmai, sarà il rispetto delle norme e soprattutto il tipo di manutenzione futura di questi cappotti che se non realizzata mette in serio rischio l'edificio.

«Anche a livello strutturale bisogna fare qualche riflessione – spiega a Plus24 Massimo Michaud, presidente di Cineas –. Da considerare con attenzione è il peso delle strutture che vengono utilizzate. Per ora comunque fare previsioni sui rincari sarebbe velleitario, tuttavia penso che sia giusto sensibilizzare sui nuovi rischi e fare emergere le nuove problematiche in questo periodo dove viene fatto tutto di fretta per non perdere le agevolazioni fiscali. In particolare, vanno sensibilizzati gli amministratori di condominio sempre molto concentrati soprattutto sui prezzi delle coperture».

Se i cappotti porteranno o meno a più danni da fuoco sarà da vedere, nel frattempo se guardiamo al caso delle case ecologiche costruite in legno (anche in legno lamellare meno infiammabile) le polizze a protezione incendio sono molto più elevate (circa il doppio) rispetto a quelle della casa in mattoni.

In futuro vedremo quale sarà il trend. Nel frattempo, non resta che ricordare l'utilità di queste polizze che si stanno via via diffondendo e che sono anche cumulabili con altre garanzie. Innanzitutto, va distinta la polizza globale fabbricato sottoscritta normalmente dall'amministratore di condominio dalla polizza multirischi abitazione che copre il contenuto sia da incendio, ma anche altri danni catastrofali (come terremoto o alluvione e via dicendo). Queste ultime coperture sono opzionabili e incentivate: permettono al contraente di usufruire della detrazione del 19% del premio versato a tutela esclusiva di tali eventi. «Sempre più clienti cercano una copertura terremoto che arrivi al 100% del valore dell'immobile – spiegano da Wide group –. Tutte le polizze abitazione prevedono anche la possibilità di attivare la sezione Rc Capofamiglia: questa oltre ad assicurare tutti gli eventi connessi alla proprietà di un immobile (rubinetto lasciato aperto per errore che causa allagamento al piano di sotto o caduta di un vaso su una macchina parcheggiata) assicura anche gli eventi connessi alla vita privata come i danni causati dai figli minori o da animali domestici, la circolazione in bicicletta o in monopattino o la pratica degli sport invernali». Coloro che hanno già acquistato questa garanzia, quindi sono già in regola con l'obbligo Rc Sciatore entrato in vigore nel 2022.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



UBICAZIONE	VALORE FABBRICATO	VALORE CONTENUTO	SOLO INCENDIO NO CATASTROFALI (*)	CON CATASTROFALI (*)	COSTO (*) PER AGGIUNGERE € 10K FURTO	COSTO (*) PER AGGIUNGERE IM RC
Milano	250.000,00	0,00	165,00	365,00	164,00	70,00
Milano	250.000,00	30.000,00	195,00	415,00	164,00	70,00
Avezzano	250.000,00	0,00	165,00	560,00	125,00	70,00
Avezzano	250.000,00	30.000,00	195,00	635,00	125,00	70,00

(Federica Pezzatti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Investimenti”, 5 febbraio 2022)

## ■ Incendi: Coldiretti, più che quadruplicati rispetto allo scorso anno

L'Italia brucia in pieno inverno con i roghi che, dall'inizio del 2022, sono più che quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, spinti dal forte vento, dalle alte temperature e dall'assenza di precipitazioni che ha inaridito i terreni nei boschi favorendo il divampare delle fiamme. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Effis.

Una situazione di massima allerta - sottolinea la Coldiretti - che vede il Dipartimento della Protezione Civile impegnato, con il personale a terra e la flotta aerea dello Stato, nello spegnimento dei roghi favoriti in Piemonte, Lombardia e Liguria, dove i cittadini sono stati invitati a seguire le indicazioni delle autorità locali e di segnalare tempestivamente fumo e fiamme che vengono avvistati.

Si sono contati 19 incendi dall'inizio dell'anno, dopo un 2021 che ha visto oltre 150mila ettari di territorio da nord a sud del Paese inceneriti da 659 tempeste di fuoco, contro una media storica (fra il 2008 e il 2021) di 234 ogni anno.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 2 febbraio 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



# EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

## ■ Facciate e coperture, raddoppiano le norme (cogenti) per la sicurezza antincendio

*In vigore dal 7 luglio 2022 la regola tecnica sulle chiusure d'ambito uscita in Gazzetta. Ma saranno rese cogenti anche le linee guida del 2013. Circolare in arrivo*

5

È stata pubblicata, e andrà in vigore il prossimo 7 luglio, la regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza delle facciate e delle coperture degli edifici civili. La nuova norma, che prende il nome di decreto del ministero dell'Interno del 30 marzo 2022, è la prima di un pacchetto di provvedimenti che sarà emanato attraverso circolari e nuovi decreti del ministero dell'Interno. Non sarà la sola norma tecnica a regolare i requisiti che le facciate e le coperture degli edifici civili dovranno avere affinché, nel caso scoppi un incendio, la propagazione delle fiamme, attraverso i loro elementi, sia circoscritta. Difatti, all'ordine del giorno della prossima riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ci sarà uno schema di decreto che prevede di rendere cogenti le linee guida sulla sicurezza delle facciate del 2013. Dunque, si avranno due riferimenti cogenti e alternativi per progettare la sicurezza di facciate e coperture, ossia delle chiusure d'ambito, da rispettare obbligatoriamente anche in caso di interventi di efficientamento sull'esistente, compresi quelli agevolati attraverso i cosiddetti ecobonus e superbonus. Sono in dirittura di arrivo anche una circolare sulla valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle nuove norme tecniche e un decreto che andrà ad aggiornare le attuali norme sulla reazione al fuoco (Dm 26 giugno 1984, Dm 10 marzo 2005 e capitolo S1 del Codice di prevenzione incendi).

### Il campo di applicazione della Rtv sulle chiusure d'ambito

Quanto alle nuove norme appena pubblicate in Gazzetta ufficiale, queste entrano nel Codice di prevenzione incendi come tredicesima regola tecnica verticale e si applicano agli edifici civili, esistenti o di nuova realizzazione, sottoposti alle norme tecniche del Codice stesso. Dunque, si applicano agli uffici con oltre 300 occupanti, alle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, alle scuole con più di 100 occupanti, alle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, agli asili nido con più di 30 occupanti, alle autorimesse di oltre 300 mq, alle strutture sanitarie soggette a controllo. Si applicherà agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri non appena la relativa regola tecnica del Codice andrà in vigore (dovrebbe essere pubblicata a breve in Gazzetta ufficiale). Rientrano nella sfera d'azione delle nuove norme anche i musei, le gallerie, gli archivi e le biblioteche inseriti in edifici sottoposti a tutela e le altre attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ospitate in immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Non solo, le nuove norme vanno lette anche considerando uno dei nuovi decreti che andrà a sostituire il Dm 10 marzo 1998, ossia il cosiddetto "mini-codice" (decreto interministeriale 3 settembre 2021) che andrà in vigore il 29 ottobre 2022. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, la Rtv sulle chiusure



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



d'ambito si applicherà infatti anche alle attività civili, che sono luoghi di lavoro e che, non rientrando nella sfera d'azione del "mini-codice", sono sottoposte alle norme del Codice di prevenzione incendi. Va anche ricordato che dal prossimo 29 ottobre, anche tutte le attività, che sono anche luoghi di lavoro, sottoposte alle procedure di prevenzione incendi (di cui al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale (ossia di una norma antincendio specifica per quell'attività), dovranno essere progettate con il Codice (si veda l'articolo dell'11 novembre 2021). Anche in quel caso, se si ricade nell'ambito degli edifici civili, bisognerà seguire il nuovo Dm 30 marzo 2022.

### **Doppia normativa per la sicurezza delle facciate**

Attualmente per molte attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco c'è la possibilità di scegliere se seguire le vecchie norme verticali oppure le corrispondenti regole tecniche del Codice. Ciò vale per le scuole, per gli ospedali, per gli alberghi, etc., e varrà anche per gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri non appena sarà in vigore la nuova Rtv del Codice. Dovendo mantenere ancora la doppia possibilità di scelta, e dal momento in cui non è possibile, per una stessa attività, mixare tra nuova normativa del Codice e regole tecniche più datate, la Rtv sulle chiusure d'ambito doveva avere una sua omologa da affiancare alle norme tradizionali, come il Dm 246 del 1987 sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione. Ecco, allora, che le linee guida sulla sicurezza delle facciate (circolare 5043 del 15 aprile 2013) sono destinate a diventare cogenti per le attività soggette a controllo e non rientranti nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi. Bisognerà attendere per capire se le linee guida verranno anche aggiornate e allineate ai contenuti della nuova Rtv sulle chiusure d'ambito. L'illustrazione del decreto che renderà cogenti le linee guida del 2013 è all'ordine del giorno della prossima riunione di aprile del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

### **Nuove regole cogenti anche sui «cappotti» finanziati dai bonus**

Vale la pena ricordare che nell'intricato contesto delle norme sulla sicurezza delle facciate si insinua anche il Dm 25 gennaio 2019 con il quale sono state rafforzate le misure antincendio da prevedere per la sicurezza delle facciate degli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi. Le norme del 2019 obbligano a valutare i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate con il duplice obiettivo di limitare la propagazione di un eventuale incendio attraverso la facciata e di evitare che, colpite dal calore e dalle fiamme, parti della facciata possano cadere compromettendo l'esodo delle persone e le operazioni dei soccorritori. Tale obbligo persiste anche nel caso in cui si interviene sulla facciata rinnovando più del 50% della sua superficie. In tal caso, il Dm del 2019 attualmente rimanda alle linee guida del 2013, considerandole un utile riferimento. Completato il nuovo quadro normativo di riferimento, bisognerà per obbligo applicare norme cogenti e non più facoltative.

### **Requisiti di reazione al fuoco**

Rispetto alle attuali raccomandazioni della guida tecnica del 2013, diventano più severi i requisiti di reazione al fuoco degli isolanti da utilizzare in facciata (escludendo per il momento le fasce di separazione di cui si dirà più avanti). Attualmente, infatti, la guida tecnica del 2013 raccomanda l'utilizzo di isolanti di classe "B-s3,d0", con alcune eccezioni. Secondo il Dm 30 marzo 2022, invece, i materiali isolanti e i Kit, devono essere del gruppo "GM2" se si supera l'affollamento complessivo di 300 occupanti o se le quote dei piani non superano i 24 metri di altezza. Se si superano i 24 metri e in tutti i casi in cui nell'edificio ci sono persone che ricevono cure mediche (ossia l'Rvita è pari a D1 o D2), i materiali devono essere del gruppo "Gm1". Nel gruppo "Gm1" al momento rientrano (va ricordato che il capitolo S1 del Codice è destinato ad essere modificato) gli isolanti di classe "C-s2,d0" protetti nonché gli isolanti in vista "A2-s1,d0". Fanno parte invece del gruppo "Gm2" gli isolanti protetti "D-



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



s2,d2" e quelli in vista "B-s2,d0". Si considera protetto un isolante abbinato a materiali non metallici incombustibili oppure a prodotti di classe di resistenza al fuoco "K 10" e classe minima di reazione al fuoco "B-s1,d0".

### Le fasce di separazione

Lo schema di Dm notificato a Bruxelles era più severo rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta ufficiale. Per le fasce di separazione non si richiede più l'utilizzo di materiali incombustibili (gruppo "Gm0") ma, per quanto riguarda la reazione al fuoco, si prescrive la classe minima "A2, s1, d0". Dunque, in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro, con funzione di compartimentazione, è necessario avere porzioni di facciata, di sviluppo pari almeno ad un metro, costituite da materiali con precisi requisiti. Della reazione al fuoco si è detto, quanto alla resistenza al fuoco, le fasce devono essere costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco "E 30 ef" o, se portanti, "RE 30 ef" (il suffisso "ef" indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno). Riguardo alla classificazione, bisogna prestare attenzione anche al verso di esposizione al fuoco, ossia l'elemento sottoposto a prova deve rispettare i requisiti dell'incendio proveniente dall'esterno.

### Disposizioni transitorie

Il Dm 30 marzo 2022 non prevede adeguamenti per le attività che alla sua entrata in vigore risulteranno in regola con le procedure di prevenzione incendi (valutazione dei progetti e Scia) o già progettate secondo le disposizioni del Codice (ciò deve essere comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti).

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 12 aprile 2022)**

### ■ Prevenzione incendi, per la formazione dei professionisti confermata la modalità a distanza

*Anche dopo la fine dello stato di emergenza restano valide le regole emanate in piena pandemia per l'aggiornamento dei tecnici antincendio*

Restano valide anche dopo la chiusura dello stato di emergenza le regole emanate in piena pandemia per consentire l'aggiornamento e la formazione dei professionisti antincendio. Anche dopo il 31 marzo, i corsi di aggiornamento, validi per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi tenuti dal Viminale, potranno svolgersi in modalità streaming sincrono, ossia in videoconferenza. Le regole per la formazione a distanza messe a punto a dicembre 2020 dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, e aggiornate a marzo 2021, restano quindi intatte. A prolungarne la validità è stata una circolare del 24 marzo firmata dal capo del Corpo nazionale, Guido Parisi.

Le linee guida, oltre a permettere un ampio ricorso alla formazione e all'aggiornamento a distanza, fissano i criteri da applicare per garantire e verificare l'apprendimento da parte dei partecipanti. Sono inoltre valide - va ricordato - sia per i corsi di formazione (di 120 ore) che per quelli di aggiornamento. Dunque, lo svolgimento dei corsi in modalità Fad è possibile purché si seguano precise regole. Resta l'obbligo di prevedere un tutor d'aula e un test finale telematico per i corsi in videoconferenza. Per l'attribuzione dei crediti, la frequenza deve essere almeno pari al 90% della durata delle lezioni e bisogna rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande del test.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022





La fine dello stato di emergenza continua, seppure per pochi mesi, ad avere effetto anche sulle scadenze per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio. Più nel dettaglio, i professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell'Interno hanno più tempo per centrare l'obiettivo delle 40 ore di aggiornamento quinquennale. Se il termine del primo o del secondo quinquennio di aggiornamento ricade nel lasso di tempo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, è possibile ottemperare agli obblighi formativi entro il 29 giugno 2022 (trascorsi 90 giorni dalla chiusura dello stato di emergenza). Significa che se il quinquennio di riferimento per l'aggiornamento è scaduto nel periodo di emergenza Covid (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022) e non si provvede a completare le 40 ore entro il 29 giugno, scatta la sospensione dagli elenchi del Viminale.

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 4 aprile 2022)**

## ■ Deposito e stoccaggio rifiuti, pronta la regola tecnica verticale per la prevenzione incendi

*Notificato l'8 marzo scorso a Bruxelles il testo approvato il 30 settembre del 2020 dal comitato centrale tecnico scientifico. In Gazzetta al termine dello "standstill" (il 10 giugno)*

Approda a Bruxelles lo schema di decreto del ministero dell'Interno sulla sicurezza antincendio dei siti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti. La nuova regola tecnica era stata licenziata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) il 30 settembre 2020, per poi far perdere le tracce, almeno fino al 9 marzo, quando è stata notificata in Commissione Ue. La norma sosterrà a Bruxelles tre mesi (il periodo di standstill termina il 10 giugno), a meno che non emergano osservazioni da parte degli Stati membri. In tal caso il "fermo" è di sei mesi, ma molto raramente sono emerse criticità durante la procedura di informazione. Una volta licenziata da Bruxelles, la regola tecnica inizierà il suo percorso verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per poi andare in vigore - da quanto si legge nella bozza di Dm – trascorsi 90 giorni.

### La Rtv non farà parte del Codice

Dall'approvazione definitiva in Ccts alla notifica in Commissione Ue sono trascorsi ben 17 mesi. Il motivo si intuisce facilmente leggendo l'articolato che precede l'allegato tecnico: la Rtv non entrerà a far parte del Codice così come era stato previsto inizialmente. È evidente che i tempi di elaborazione del Dm contenente la nuova Rtv non hanno incontrato quelli più lunghi di cui necessita il Dpr che dovrà inserire gli stabilimenti e gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nell'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Non essendo arrivato al traguardo il Dpr, la nuova regola tecnica non ha potuto far ingresso nel Codice di prevenzione incendi che, come è noto, si applica ad attività elencate nel Dpr 151 del 2011. La regola tecnica riprende comunque l'impostazione del Codice e andrà utilizzata insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto), alla sezione metodi e a tre regole tecniche verticali contenute nel Dm 3 agosto 2015. Di conseguenza, vi è nella bozza una lista di norme di stampo tradizionale che non si applicheranno, tra cui il cosiddetto Dm Impianti (Dm 20 dicembre 2012), le norme sulla reazione e sulla resistenza al fuoco e i termini e le definizioni del 1983.

### Adeguamento dei siti esistenti in 5 anni

Le nuove norme tecniche si applicano agli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3mila mq. Rientrano nella sfera d'azione delle nuove regole sia i siti di nuova realizzazione che quelli che risulteranno esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo Dm. In particolare, le attività esistenti dovranno essere



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022





adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Le nuove norme non comportano adeguamenti per le attività esistenti che siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Nessun adeguamento anche per le attività esistenti in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011.

### **Valutazioni e profili di rischio secondo la Rto del Codice**

La valutazione del rischio di incendio resta basilare e va effettuata attuando la metodologia del Codice di prevenzione incendi e anche per determinare i profili di rischio si fa riferimento al Dm 3 agosto del 2015. Si applica la Rto del Codice anche per l'attribuzione dei livelli di prestazione. Infine, bisogna tener conto delle prescrizioni del Codice relative alle aree a rischio specifico, alle atmosfere esplosive e ai vani degli ascensori. Resta utilizzabile anche il capitolo "metodi". La progettazione va effettuata anche con il Codice dell'ambiente alla mano perché molte definizioni (rifiuto, stoccaggio, centro di raccolta, discarica, etc..) rimandano direttamente al Dlgs 152 del 2006.

### **Le distanze di separazione per limitare la propagazione degli incendi**

Centrale nella progettazione antincendio è la valutazione delle distanze di separazione per gli stoccaggi all'aperto, finalizzata ad evitare gli inneschi per irraggiamento. Nello specifico, la Rtv prevede il metodo tabellare e quello analitico per calcolare le distanze di separazione. Quello tabellare è introdotto dalla Rtv ed è quindi diverso da quello descritto nel capitolo S3 del Codice. In particolare, si giunge a definire la distanza di separazione tra stoccaggi e quella tra stoccaggi e confini o costruzioni interne all'attività. Oppure, ancora, tra stoccaggi e aree all'aperto destinate alle lavorazioni. Le variabili per la definizione delle distanze sono tre: la velocità caratteristica prevalente dell'incendio, la lunghezza dell'accumulo e la caratteristica dei rifiuti (sciolti o imballati). Tra l'altro l'iter tabellare impone anche rigide condizioni geometriche, dimensionali per gli stoccaggi, fissando anche il massimo quantitativo di rifiuti stoccabili in un singolo cumulo in funzione della caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.

Rispetto alla bozza licenziata in Ccts, viene specificato che quando si utilizza il metodo tabellare, ai fini della determinazione delle distanze, bisogna tener conto anche di eventuali aggetti o sporgenze delle opere da costruzione. L'altra metodologia rimanda direttamente alla procedura analitica della Rto del Codice (capitolo S3), precisando che il valore della soglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio va imposto – anche per gli stoccaggi all'aperto - pari a 12,6 kW/mq. Quest'ultimo metodo risulta di difficile applicazione in assenza di precisazioni su come la procedura analitica della Rto vada adattata al caso specifico degli stoccaggi all'aperto. La determinazione delle distanze per gli stoccaggi all'aperto ha poi valore anche per quelli al chiuso: «Nel caso di stoccaggi al chiuso – si legge nella bozza – deve essere garantita tra i cumuli la possibilità di effettuare agevolmente manovre con i mezzi utilizzati per il minuto spegnimento del materiale. In ogni caso, le dimensioni dei cumuli di rifiuti e le distanze tra essi non devono superare i limiti imposti per gli stoccaggi all'aperto». È consentito l'impiego di soluzioni alternative.

### **Il controllo degli incendi**

Riguardo al controllo dell'incendio, si prescrive l'uso di estintori carrellati in presenza di rifiuti classificati come comburenti o pericolosi per l'ambiente. Più nel dettaglio, deve essere prevista l'installazione di almeno un estintore carrellato ogni 500 mq di superficie lorda. Per le aree di stoccaggio all'aperto con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq è richiesta la protezione tramite reti di idranti all'aperto, fanno eccezione le discariche purché sia disponibile almeno un idrante (erogazione minima di 300 litri al minuto per una durata di almeno 60 minuti), derivato dalla rete



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dal confine dell'attività. Anche per le aree di stoccaggio al chiuso l'obbligo di installazione della rete di idranti scatta al di sopra della soglia di 600 MJ/mq e, superati i 1200 Mj/mq, la normativa richiede anche un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività. In ogni caso, le reti di idranti non devono essere installate nelle aree in cui il contatto con l'acqua potrebbe costituire un pericolo. È il caso della presenza di rifiuti pericolosi che reagiscono a contatto con l'acqua sviluppando gas infiammabili.

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 10 marzo 2022)**

- **Milleproroghe/3. Slitta l'adeguamento antincendio di beni culturali e università**  
*Scadenza al 31 dicembre 2023 per il piano beni culturali. Per gli atenei la scadenza è il 31 dicembre 2024.*

10

Entro il 2024 le università devono conformarsi alle prescrizioni di prevenzione incendi seguendo un piano di adeguamento in più step, le cui scadenze devono essere definite da un decreto del ministero dell'Interno. Un anno in più per portare a termine il maxi-piano, da oltre 109 milioni di euro, finalizzato alla "messa a norma" di 314 luoghi della cultura, tra cui figurano, solo per citarne alcuni: la reggia di Caserta, il Pantheon, la biblioteca Laurenziana, le gallerie degli Uffizi a Firenze e il polo museale di piazza San Marco a Venezia. Nasce, infine, un fondo da 50mila euro indirizzato ai proprietari della Torre di via Antonini a Milano, resa inagibile dall'incendio del 29 agosto 2021. Sono le novità in materia antincendio contenute nella mole di emendamenti al Dl Milleproroghe approvati durante l'esame delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, confluite nel testo su cui il governo ha posto la questione di fiducia.

#### **Università da adeguare entro il 2024**

Le sedi delle università vanno adeguate alla normativa di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024. È questa la data entro cui gli edifici, i locali e le strutture delle università, ma anche delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, devono essere resi conformi alle norme di prevenzione incendi. Insieme alla nuova scadenza, viene demandata a un decreto del ministero dell'Interno, da emanare di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca, la definizione di un piano di adeguamento in fasi. Viene replicato in ambito universitario quanto era stato predisposto per le scuole con il Dm del Viminale del 12 maggio 2016, ossia dovrà essere predisposto un piano di adeguamento in step, con cicli da concludere entro dei termini prefissati, salvo poi concludere la "messa a norma" entro il 2024. Nel caso in cui il Dm del ministero dell'Interno non dovesse arrivare, resta comunque valido il termine del 31 dicembre 2024. È già accaduto che una legge affidasse al ministero dell'Interno l'emanazione di specifici provvedimenti che però non hanno mai visto la luce. È il caso, ad esempio, del Dm che simultaneamente al piano straordinario triennale 2019-2021 doveva, similmente a quanto ora si dispone per le università, scandire i tempi di adeguamento per le scuole, individuando gruppi di interventi da mettere in atto secondo precise scadenze. Al Dm del ministero dell'Interno previsto dal Milleproroghe 2021 va anche il compito di indicare le misure gestionali che le università ancora non in regola dovranno applicare, fino al completamento della "messa a norma", per mitigare il rischio incendi derivante proprio dalla condizione di non conformità. Per le università, come per le scuole, si applica il Dm dell'Interno 26 agosto 1992 o, in alternativa, il codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



### Maxi-piano beni culturali, un anno in più per completarlo

Non è mai stato emanato neanche il Dm del Viminale, previsto dalla legge di Bilancio 2019, che doveva mettere a punto tempistiche e modalità per la messa a norma degli istituti, dei luoghi della cultura e delle sedi del ministero della Cultura e di altri dicasteri. Ora, con un altro emendamento al Milleproroghe, si interviene anche su questo tema. La Manovra 2019 aveva previsto, infatti, che il ministero dei Beni culturali (ora ministero della Cultura) effettuasse, entro il 2 marzo 2019, una ricognizione in tutti i propri istituti e luoghi della cultura e negli immobili tutelati in uso ad altri ministeri. Un esame finalizzato all'individuazione di eventuali criticità per la sicurezza antincendio. Tali irregolarità dovevano essere risolte entro 31 dicembre 2022, rispettando le modalità e le scadenze intermedie che il ministero dell'Interno avrebbe dovuto definire con i dicasteri della Cultura e dell'Economia. L'emendamento al Milleproroghe interviene in questo quadro, facendo slittare di un anno il termine che era stato fissato dalla legge di Bilancio del 2019, portandolo al 31 dicembre 2023.

Il maxi-piano di adeguamento da 109 milioni di euro (esattamente 109.475.469 euro) è definito, ma il decreto interministeriale con le scadenze e modalità per la messa a norma, come detto, non è mai arrivato. Il ministero dell'Interno in compenso ha emanato due norme ad hoc, molto flessibili e utili quando si interviene su immobili esistenti di pregio. Si tratta di due regole tecniche inserite nel Codice di prevenzione incendi. Una è la norma, entrata in vigore lo scorso 24 novembre, che si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Prima ancora è stata messa a punto la regola tecnica specifica per archivi, musei, esposizioni, mostre e biblioteche, entrata in vigore il 21 agosto 2020. Tra l'altro, la programmazione degli interventi del maxi-piano del ministero della Cultura è molto ampia e comprende luoghi e dei beni artistici nazionali, tra cui musei, archivi di Stato, gallerie, castelli, biblioteche, parchi archeologici e importanti monumenti. In tutto 314 interventi individuati con un programma straordinario che era stato in realtà approvato prima ancora dell'entrata in vigore della Manovra 2019, ossia ad ottobre 2018 e poi rimodulato, senza maggiori oneri di spesa, ad aprile 2020.

Al piano da 109 milioni di euro, si è aggiunto più di recente uno stanziamento di 14 milioni per l'adeguamento antincendio dell'Altare della Patria a Roma, grazie al piano strategico "Grandi progetti beni culturali" varato dal ministero, su cui, lo scorso 9 febbraio, la Conferenza unificata Stato-Regioni ha dato parere favorevole. «Il monumento – scrive il ministero - sarà dotato di un sistema di gestione della sicurezza coordinato tra i tre soggetti istituzionali presenti e attuato centralmente da una squadra interna di addetti opportunamente formati. Sarà creato un centro di gestione delle emergenze dedicato, protetto e con accesso diretto dall'esterno per la conduzione e il coordinamento delle operazioni di soccorso e controllo incendi. Inoltre, «si prevede la messa a norma degli impianti, il ripristino delle compartimentazioni, l'installazione di sistemi di protezione attiva antincendio, l'efficientamento delle risorse energetiche».

### Torre incendiata a Milano, 50mila euro ai proprietari

Il Milleproroghe istituisce, nello stato di previsione del ministero dell'Interno, un fondo da 50mila euro finalizzato all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, resa inagibile dall'incendio che il 29 agosto 2021 l'ha trasformata in una torcia. Con un decreto del Viminale, da adottare con il concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, saranno stabilite le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo.

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&Tplus Enti Locali & Edilizia", 21 febbraio 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



- **Prevenzione incendi, la guida dell'Inail sugli impianti tecnologici di servizio**  
*Publicato il volume dedicato al capito S.10 del Codice e realizzato in collaborazione con Vigili del Fuoco, Cni e Sapienza*

La sicurezza degli impianti tecnologici di servizio, rilevanti ai fini antincendio, è l'argomento approfondito nel nono volume che l'Inail dedica al Codice di prevenzione incendi. Come le precedenti pubblicazioni, il quaderno è stato elaborato in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Il Consiglio nazionale degli Ingegneri e il dipartimento Ingegneria, chimica, materiali e ambiente (Dicma) dell'Università La Sapienza di Roma.

Il volume, dunque dedicato al capito S.10 del Codice, illustra alcuni concetti chiave, spiegando, ad esempio, cos'è una specifica d'impianto, quali sono gli impianti tecnologici e di servizio da considerare ai fini della sicurezza antincendio, quali sono le dichiarazioni e certificazioni da produrre quando si presenta una Scia antincendio, quando un progetto può essere elaborato da un tecnico abilitato e quando, invece, occorre affidarsi ad un professionista antincendio iscritto nelle apposite liste tenute dal Viminale. Uno speciale approfondimento è dedicato agli impianti a disponibilità superiore, chiamati ad assicurare il loro funzionamento anche nel peggiore scenario d'incendio ragionevolmente ipotizzabile. Un argomento, quest'ultimo, nuovo, introdotto dal primo decreto correttivo del Codice e anche tecnicamente complesso, che richiede - come viene ricordato nel volume - il ricorso all'analisi di sicurezza funzionale, per stabilire l'affidabilità dell'impianto o sistema, e l'analisi del rischio quantitativa o Fire risk assessment, per stabilire se il rischio associato agli scenari d'incendio con impianto o sistema non funzionante è trascurabile.

Per approfondire i metodi e gli strumenti offerti dal Codice di prevenzione incendi, il volume analizza alcuni casi studio che riguardano: uno spazio calmo in un asilo nido, aree a rischio specifico di tipo elettrico e un magazzino automatico. Vengono inoltre affrontati i casi di rilascio di liquido infiammabile in ambiente aperto e il calcolo delle superfici di sfogo dell'esplosione in un silos di stoccaggio. I contenuti del Codice sono inoltre approfonditi facendo riferimento agli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche, al fotovoltaico, agli impianti di climatizzazione e condizionamento, alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, agli impianti di sollevamento (come ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili), agli impianti di distribuzione di gas combustibili e di gas medicali. Inoltre, il tema degli impianti è analizzato in riferimento alle aree a rischio specifico e al tema Atex (atmosfere esplosive).

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 20 gennaio 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



# Approfondimenti

## Antincendio - 1

### Prevenzione incendi, breve guida alle nuove norme sui condomini da 12 metri in su

*Come applicare le regole sulla gestione della sicurezza che scattano il prossimo 30 settembre.*

La gestione della sicurezza antincendio dal 30 settembre, per la prima volta, entra nei condomini (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri). Entro tale data bisogna aver previsto ed attuato misure antincendio organizzative e gestionali per garantire la sicurezza sia in condizioni ordinarie sia in caso di emergenza. Lo si fa prevedendo azioni, procedure e compiti da attuare sia abitualmente, durante la normale vita condominiale, sia nel caso in cui si sviluppi un incendio. In altre parole, è necessario agire su due fronti: su quello della prevenzione, definendo misure organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione del rischio incendi, e su quello dell'emergenza, pianificando le procedure da mettere in atto nel caso in cui si sviluppi un incendio. Si tratta di misure molto semplici per gli edifici più bassi ma che via via diventano più complesse soprattutto col crescere del numero dei piani, che servono anche a garantire nel tempo un adeguato livello di sicurezza.

Anche quando gli adempimenti richiesti sembrano molto semplici, ci sono comunque degli accorgimenti importanti da osservare affinché il rischio d'incendio possa essere contenuto in modo efficace e le procedure da applicare in caso di emergenza possano realmente servire a mettere al sicuro le persone nei tempi giusti. L'obbligo di gestire la sicurezza antincendio in condizioni ordinarie e di emergenza scatta nei condomini dal 30 settembre 2022 per effetto dell'entrata in vigore di gran parte delle disposizioni contenute nell'allegato tecnico del decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019. Si tratta di misure che dovevano entrare in vigore il 6 maggio 2020. Questa scadenza è poi slittata per effetto del DL Agosto 2020 (DL 104) che ha disposto l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di prevenzione e organizzativo-gestionali trascorsi sei mesi dalla conclusione dello stato di emergenza. Le nuove prescrizioni – va ricordato – riguardano i condomini di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri. Si considera l'altezza antincendio così come definita dal Dm del ministero dell'Interno «Termini e definizioni» del 1983, ossia l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile (o agibile) fino al piano esterno più basso (ad esempio la strada).

#### La sicurezza va gestita nel quotidiano, non solo in caso di emergenza

Gestire la sicurezza antincendio durante il normale esercizio dell'attività significa tenere sotto controllo il rischio d'incendio adottando alcune precauzioni e buone abitudini. Il responsabile dell'attività (ossia l'amministratore, se presente) deve identificare i divieti e le precauzioni in base ai pericoli che possono essere presenti nello specifico condominio e che potrebbero trasformarsi in un incremento del rischio d'incendio. Prima di dare istruzioni sui divieti e le precauzioni da osservare nella normale vita quotidiana in condominio, è indispensabile riconoscere i pericoli in modo da individuare le misure adatte a prevenire l'insorgenza di un incendio. Tra queste potrebbero esservi il corretto deposito ed impiego di materiali combustibili o di sostanze pericolose (ad esempio utilizzate per le pulizie), la riduzione delle sorgenti di innesco (rispetto del divieto di fumo dove previsto, divieto di impiego di





apparecchiature elettriche malfunzionanti o utilizzate in modo improprio, etc.), la corretta gestione dei lavori di manutenzione, con la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza.

Alcuni obblighi sono già individuati chiaramente dalla legge. In particolare, gli occupanti non devono alterare «la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva». Significa, ad esempio, che nessuno può manomettere un estintore o un impianto per il controllo dell'incendio, che le vie d'esodo devono essere sgombre e sempre fruibili, che non è consentito bloccare in condizione di apertura la classica porta tagliafuoco che separa l'autorimessa interrata dai piani degli appartamenti. Si tratta dunque di diffondere un po' di cultura della sicurezza e di far rispettare poche e semplici buone norme di comportamento. Affinché ciò avvenga non basta esporre un foglio illustrativo con la lista dei divieti e predisporre un'idonea cartellonistica, azioni comunque necessarie e importantissime, ma è fondamentale coinvolgere i condòmini e informali, in modo che possa svilupparsi una certa consapevolezza sui rischi e sull'importanza delle azioni di prevenzione. Non solo, l'amministratore è anche tenuto a verificare, per le parti comuni, l'osservanza dei divieti impartiti e delle precauzioni richieste agli occupanti.

14

### **La gestione dell'emergenza va verificata**

L'amministratore del condominio deve identificare le misure da attuare nel caso scoppi un incendio. Dunque, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza vanno progettate. E, al di sopra dei 24 metri di altezza antincendio, la pianificazione dell'emergenza va anche verificata periodicamente. Ovviamente, gli occupanti devono essere informati sui comportamenti da tenere nel caso si sviluppi un incendio. La norma lascia una certa libertà nella scelta delle modalità da seguire per informare i condòmini sulle azioni da compiere. L'utilizzo di avvisi in bacheca è espressamente consentito dal decreto, ma un coinvolgimento delle persone che vivono nel condominio è comunque indispensabile, sia per informarli sulle procedure di emergenza da adottare sia per verificare ed aggiornare periodicamente la pianificazione. Anche conoscere le esigenze di chi abita nello stabile (o vi lavora) è importante. La norma, già per altezze pari a 12 metri, prescrive una particolare attenzione per le persone con limitate capacità motorie, se presenti. In generale, è buona norma individuare le persone che potrebbero avere difficoltà a mettersi in salvo autonomamente e studiare per loro delle soluzioni ad hoc. Va anche ricordato che la presenza di persone con esigenze speciali è bene che vada comunicata ai soccorritori. Il modo più efficace per comprendere se la pianificazione predisposta funzioni è provarla, metterla in atto con esercitazioni periodiche. In questo modo, eventuali punti critici potranno essere corretti. Va anche ricordato che un'emergenza genera una forte condizione di stress, quindi più le azioni da compiere vengono rese automatiche e più si abbassa il rischio di panico. Dunque, sperimentare le azioni pianificate significa poterle affinare e aiuta le persone a mantenere la calma nel caso si verifichi un'emergenza.

### **Non esiste un modello standard di Gsa applicabile ovunque**

La pianificazione dell'emergenza non può prescindere dalla conoscenza degli ambienti coinvolti in caso di evacuazione, né dai pericoli presenti in condominio. Solo conoscendo la specifica realtà è possibile individuare gli scenari che possono determinare una situazione di emergenza. Ad esempio, un incendio potrebbe riguardare un eventuale impianto fotovoltaico, con tutte le difficoltà legate alla presenza di corrente continua e anche al rischio di elettrocuzione o un'automobile nel garage, magari elettrica e quindi dotata di batterie agli ioni di litio che potrebbero dar luogo a incendi difficili da spegnere. O ancora, la centrale termica, dove c'è presenza di gas. Dunque, i modi di agire in caso di emergenza potrebbero essere diversi, sarà ad esempio necessario, nei casi citati, fornire precise e specifiche informazioni ai Vigili del Fuoco. Anche i mezzi di estinzione a disposizione possono variare, così come i



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



sistemi di allarme. Potrebbero essere presenti non solo abitazioni, ma anche luoghi di lavoro e allora potrebbe essere necessario coordinare la pianificazione con altri soggetti. Lo stesso vale per la gestione della sicurezza in condizioni ordinarie: le azioni preventive sono efficaci se relazionate agli specifici rischi presenti. Dunque, il primo errore da evitare è pensare che una strategia per la gestione della sicurezza in fase di esercizio e in condizioni ordinarie pensata per un condominio possa valere anche per altre realtà simili.

### **Se ci sono più responsabili le azioni vanno coordinate**

In un condominio potrebbe accadere che vi siano attività esercitate da responsabili diversi. Potrebbero esservi, ad esempio, uffici, attività commerciali al piano terra, un bed & breakfast, un asilo. Nel caso ciò accada, nelle singole attività vigono le regole antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma per la Gsa del condominio è necessario un coordinamento tra i vari soggetti. Nel caso vi sia promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi delle vie di esodo, la pianificazione dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze o relazioni con attività limitrofe. In questi casi diventa anche obbligatorio prevedere planimetrie per gli occupanti dove siano indicate le vie d'esodo. Le planimetrie vanno installate in punti opportuni e devono essere chiaramente visibili. Tra l'altro, il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (il Dm 2 settembre 2021 che sarà in vigore dal 4 ottobre 2022) obbliga al coordinamento dei piani di emergenza nel caso in cui in uno stesso edificio siano presenti più luoghi di lavoro facenti capo a titolari diversi.

### **Valutazione del rischio obbligatoria per modifiche a finiture e isolanti**

C'è un altro obbligo che entra in vigore il 30 settembre, a cui prestare la massima attenzione. A partire da questa data, infatti, per gli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri bisognerà redigere una valutazione del rischio incendi ogni volta che si realizzeranno modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, agli isolanti termici o acustici e anche in caso di rimaneggiamento degli impianti. La nuova prescrizione è contenuta nell'allegato tecnico al Dm 25 gennaio 2019 (si veda l'articolo del 24 febbraio).

### **Manutenzioni di sistemi e dispositivi anche al di sotto dei 24 m**

Oltre i 24 metri di altezza antincendio si entra nell'ambito delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, per cui già si applicano le specifiche disposizioni per la manutenzione ed il controllo degli impianti e, ai sensi del Dpr 151 del 2011, vige l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate. Vanno effettuate verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco. Il Dm 25 gennaio 2019, anche per altezze antincendio pari o superiori a 12 m, affida al responsabile dell'attività il compito di mantenere «in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione».

### **Obblighi extra oltre i 54 metri**

Per gli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 54 metri, le misure diventano più severe e si prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico e, ovviamente, la pianificazione dell'emergenza deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell'allarme. Oltre gli 80 metri occorre predisporre un centro di



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022





gestione dell'emergenza ed è necessario designare un responsabile della Gse e un coordinatore dell'emergenza in possesso di un attestato di idoneità tecnica ottenuto dopo aver seguito un corso per rischio elevato presso i Vigili del Fuoco. Oltre gli 80 metri, è obbligatoria l'installazione di un sistema Evac (sistema di allarme vocale per scopi di emergenza). Va ricordato che andavano ottemperati entro il 6 maggio 2021 tutti i nuovi obblighi, imposti dal Dm 25 gennaio 2019, riguardanti l'installazione, dove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 08 marzo 2022)**



## Antincendio - 2

# Prevenzione incendi, mini-guida alla progettazione inclusiva dei luoghi di lavoro

*Primi orientamenti - insieme all'architetto e vigile del fuoco Stefano Zanut - sulle norme in vigore dal prossimo ottobre*

Progettare per tutti in modo inclusivo, in riferimento sia alle condizioni ordinarie che di emergenza. È questo l'impegno richiesto a datori di lavoro, progettisti e consulenti della sicurezza per garantire protezione alle persone con disabilità e non solo. Necessari un salto culturale e un approccio alla progettazione e alla gestione della sicurezza che non ragioni più per standard. Scelte e strategie devono partire dalla conoscenza delle «esigenze specifiche» di ciascuno, in modo che anche la pianificazione dell'emergenza non escluda il coinvolgimento e la partecipazione delle persone da condurre in salvo. È un'importante rivoluzione, che prende corpo con il Codice di prevenzione incendi e si diffonde con le nuove norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro destinate a sostituire lo storico decreto 10 marzo 1998. Il riferimento è in particolare ai decreti interministeriali 2 e 3 settembre 2021, che andranno in vigore rispettivamente il 4 ottobre e il 29 ottobre 2022.

Le diverse disabilità (fisiche, cognitive, sensoriali, etc..) e le specifiche necessità di chi a qualsiasi titolo è presente nel luogo di lavoro, sono parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio e vanno considerate anche nella pianificazione delle azioni e delle strategie da mettere in atto in caso di emergenza. Le specifiche necessità, comprese le disabilità, degli occupanti vanno individuate e messe in relazione con lo spazio perché è fondamentale considerare anche l'interazione tra la particolare disabilità o specifica necessità della persona e l'ambiente in cui questa si muove in caso di emergenza. È questa la chiave di lettura per comprendere il senso delle nuove norme e degli approcci progettuali, che determinano nuove attenzioni, alcune abbastanza onerose, come la predisposizione di spazi calmi, ma molte governabili attraverso misure di carattere gestionale ed una buona formazione e un serio addestramento dei lavoratori addetti al servizio antincendio.

Sui temi dell'inclusione e sui relativi passaggi più delicati della nuova normativa, risponde, fornendo preziosi suggerimenti e spiegazioni, Stefano Zanut, architetto e direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando provinciale di Pordenone, membro dell'Osservatorio nazionale sulla Sicurezza e il soccorso alle persone con esigenze speciali dei Vigili del fuoco e massimo esperto italiano di progettazione inclusiva della sicurezza antincendio e di soccorso delle persone con esigenze speciali.

### Le «esigenze speciali» da considerare

Il datore di lavoro, o chi per lui redige la valutazione dei rischi, deve individuare le necessità particolari delle persone con «esigenze speciali» e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, compresa la pianificazione delle strategie da attuare in caso di emergenza. Ma, quali sono le esigenze speciali a cui prestare attenzione? «Sono intanto tutte quelle che già consideravamo con il Dm 10 marzo '98, in cui veniva genericamente richiamato il concetto di "disabilità" lasciando poi al datore di lavoro l'incombenza di determinare se di tipo sensoriale, motoria o cognitiva. Dobbiamo pensare che solo un anno dopo sarebbe stata emanata legge 68 del 1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, che aiuterà in questo», spiega Stefano Zanut. Già il Dm 10 marzo '98 portava all'attenzione non solo «le persone con disabilità conclamata, ma anche quelle che



potevano entrare nell'ambiente oppure persone anziane, con gli arti fratturati, donne in stato di gravidanza, bambini, ovvero le persone che consideriamo più vulnerabili in caso di emergenza», ricorda l'architetto. Le nuove norme ereditano questa sensibilità, ma l'amplificano anche sulla scorta dell'evoluzione normativa che ha preso corpo con il Codice di prevenzione incendi.

Oltre alle vulnerabilità identificate dal Dm del 1998, «ci sono tutte le condizioni particolari riferite alle persone e quelle connesse all'ambiente in cui si trovano. Faccio un esempio: una persona sorda, o con un problema di udito, non sente un segnale di allarme acustico. La stessa condizione può riguardare anche una che, lavorando in un contesto in cui c'è un rumore di fondo importante, usa gli otoprotettori. Il concetto di esigenze speciali è quindi legato anche alla condizione che sta vivendo la persona, un aspetto che solo un'attenta analisi può far emergere». Bisogna dunque valutare anche quelle «condizioni determinate dal modo in cui le persone interagiscono con l'ambiente. D'altra parte, il decreto del 3 settembre lancia una definizione generica di esigenze speciali che il datore di lavoro, ovviamente affiancato dal suo professionista di fiducia, deve essere in grado di identificare», aggiunge Zanut, che continua: «Consideriamo, ad esempio, le persone con problemi di dislessia che potrebbero non avere la capacità di interpretare le indicazioni scritte. L'obiettivo del decreto è chiedere al datore di lavoro di porre attenzione a chi entra nel suo ambiente e il concetto di esigenze speciali va proprio in questa direzione».

### **Come tener conto degli utenti delle attività aperte al pubblico**

È ormai chiaro che progettare la sicurezza sulla base di un utente standard sarebbe un grave errore che porterebbe a trascurare i diritti delle persone con disabilità o con particolari vulnerabilità. Non sempre però ci si può regolare prendendo in considerazione le esigenze di utenti reali, come nel caso dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, come gli uffici, le attività commerciali e culturali. Qual è il giusto approccio da seguire quando non si conoscono a priori le necessità specifiche degli utenti, data anche la varietà di disabilità e di altre esigenze speciali che potrebbero generare difficoltà in caso di emergenza? «Se ho un'attività aperta al pubblico dovrò immaginare che potrebbe esserci chiunque: una persona in sedia a rotelle, una persona sorda o ipovedente, una donna col pancione, un bambino o una persona anziana e se non ho la possibilità di prefigurare a priori chi ci sarà dovrò pensare a una condizione ambientale a tutto tondo», spiega ancora Zanut. «Voglio dire che, per esempio, nel predisporre il sistema d'esodo dovrò considerare che non tutti potranno scendere dalle scale autonomamente, allora sarà necessario pensare a spazi calmi o a compartimentazioni per l'esodo orizzontale progressivo. Dovrò considerare che non tutti saranno capaci di leggere correttamente una mappa di orientamento, allora sarà necessario elaborare modalità capaci di risolvere questi aspetti. Nella gestione dell'emergenza, infine, la formazione dei lavoratori sarà finalizzata anche a dar loro tutti gli strumenti per gestire le diverse situazioni davanti a cui potranno trovarsi, anche in funzione delle esigenze speciali di cui stiamo parlando».

«Dovremmo incominciare - sottolinea Zanut - a integrare i corsi classici per addetti antincendio con un modulo che dia questi strumenti, a partire dal riconoscimento delle esigenze delle persone. Faccio ancora un esempio: una persona con difficoltà motorie in sedia a rotelle si riconosce chiaramente, di conseguenza può essere più facile elaborare per lei una risposta in caso di necessità, così come una persona con la sindrome di Down: è abbastanza facile riconoscerla dai tratti somatici; al contrario, una persona con autismo è difficile individuarla solo guardandola e la si può riconoscere da come reagisce in funzione degli stimoli proposti. Sono aspetti che un addetto alla gestione dell'emergenza deve conoscere per elaborare le più appropriate modalità d'intervento».



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



## L'interazione con l'ambiente

Dunque, la realtà e le esigenze, anche speciali, a cui dover fare riferimento possono essere le più svariate. La nuova norma le pone in primo piano anche quando rimanda al Codice per i termini e le definizioni in essa incluse. La valutazione del rischio deve considerare – viene scritto chiaramente nel nuovo Dm - la quantità e la qualità della tipologia di ciascun occupante, definito dal codice come «persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali». Una sensibilità, quella del Codice e delle nuove norme sui luoghi di lavoro, maturata nell'ambito di un nuovo quadro concettuale cambiato anche con l'approvazione, nel 2001, della classificazione (Icf) dell'Oms che definisce la disabilità come «la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo».

Ecco, allora, che la riduzione delle capacità funzionali messa in relazione alle specifiche condizioni ambientali non può che diventare il fulcro della progettazione inclusiva. I percorsi che permettono di raggiungere un luogo sicuro devono consentire, anche alle persone con esigenze speciali, di potersi mettere in salvo agevolmente e in sicurezza. I dislivelli, la lunghezza dei percorsi, le caratteristiche delle pavimentazioni, la segnaletica di sicurezza, l'accessibilità dei dispositivi di sicurezza, la presenza di eventuali spazi calmi, la facile riconoscibilità del sistema d'esodo, sono tutti fattori che agiscono sulla componente "ambiente" e che progettisti e datori di lavoro devono tener ben presenti. Non a caso, il Codice di prevenzione incendi individua alcuni indicatori ambientali che possono facilitare la riconoscibilità del sistema d'esodo e l'orientamento in caso di emergenza, quali: l'accesso visivo e tattile alle informazioni, il grado di differenziazione architettonica, l'uso della segnaletica per la corretta identificazione direzionale e l'ordinata configurazione geometrica dell'edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei.

## Esodo orizzontale e gli spazi calmi, ecco quando vanno previsti

«In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile l'esodo orizzontale verso un luogo sicuro o uno spazio calmo». È quanto prescrive il Dm 3 settembre 2021 per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio. La previsione di compartimentazioni e di spazi calmi dove gli occupanti possano, in sicurezza, attendere e ricevere assistenza per completare l'esodo verso un luogo sicuro, è contenuta anche nel Codice di prevenzione incendi che, va ricordato, si applica ai luoghi di lavoro non ricompresi nel campo di applicazione del Dm 3 settembre 2021, ad esclusione dei casi in cui si seguono regole tecniche verticali di stampo tradizionale. La predisposizione dell'esodo orizzontale o di spazi calmi è la prescrizione più critica ed onerosa introdotta dal nuovo «Mini-codice».

Intanto, va detto che per le attività esistenti al 29 ottobre 2022, l'obbligo di adeguarsi alle misure del nuovo Dm scatta al verificarsi delle condizioni che, secondo il Dlgs 81 del 2008, innescano l'obbligo di rielaborazione del documento di valutazione dei rischi, ossia in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, o in caso di modifiche rese necessarie in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. L'obbligo di esodo orizzontale verso un luogo sicuro o di avere uno spazio calmo troverà ampia applicazione. Lo stesso Codice di prevenzione incendi individua alcuni accorgimenti costruttivi come indicatori di presenza non occasionale di persone che avrebbero



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



difficoltà a percorrere vie di esodo verticali. Tra questi vi sono gli stalli per disabili nelle autorimesse, i servizi igienici per disabili, i montascale, etc. Dunque, ciò che emerge è che laddove la normativa sull'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche richiede requisiti di accessibilità, la presenza di persone con disabilità non può essere considerata non occasionale. Nel caso di luoghi di lavoro senza accesso al pubblico, se c'è un lavoratore disabile, «siamo di fronte ad una presenza non occasionale perché un rapporto di lavoro è indicatore di una presenza continua», sottolinea ancora Stefano Zanut.

### **Comunicazione accessibile a tutti**

Relativamente all'emergenza, «la comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori», è quanto scritto nero su bianco nel Dm 2 settembre 2021. La comunicazione dell'emergenza deve poter raggiungere tutte le persone presenti nel luogo di lavoro ed essere da queste ben compresa. È necessario includere tutti nella comunicazione, anche chi ha difficoltà, ad esempio, uditive o cognitive o le persone ipovedenti o non vedenti. Una comunicazione efficace riduce i tempi di pre-movimento che coprono le fasi che vanno dalla rivelazione dell'incendio al momento in cui la persona si accinge a mettersi in cammino per porsi in salvo. Il Dm 2 settembre obbliga il datore di lavoro a prevedere, ad esempio, adeguate modalità di diffusione dell'allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione, etc.) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema Evac). Nel luogo di lavoro potrebbe esserci anche una persona straniera. «Mi rendo conto che non possiamo imporre la conoscenza agli addetti alla gestione dell'emergenza di una lingua particolare, ma è certamente necessario considerare la possibilità che in una situazione critica si possa comunicare in modo efficace: anche una lingua diversa dalla mia, se non la conosco, può rappresentare una barriera capace di compromettere la mia azione. In questi casi si dovranno elaborare strategie di comunicazione che riescano in qualche modo a compensare tali particolari condizioni. Anche questo vuol dire riconoscere esigenze speciali», suggerisce Stefano Zanut.

### **Parola chiave: partecipazione**

Se al centro della pianificazione dell'emergenza devono esserci le esigenze speciali delle persone, allora queste devono essere coinvolte, a meno che non ci si trovi di fronte al caso in cui l'utente reale non si conosce a priori. «Ci sono dei significati chiari ed altri sottesi, ma il concetto stesso di inclusione che è contenuto nel Codice e che sta permeando tutto il nostro percorso, porta a considerare le Persone con la "P" maiuscola, e questo vuol dire anche farle partecipare. Lo strumento più efficace per operare in tal senso è il loro coinvolgimento. La partecipazione, quindi, può diventare uno strumento importante al servizio di una sicurezza realmente inclusiva», conclude Stefano Zanut.

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 4 febbraio 2021)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



# Giurisprudenza

## ■ L'adeguamento antincendio dell'autorimessa deve essere pagato solo da proprietari dei garages Corte di Cassazione – Sentenza 17 marzo 2021, n. 8725

Nel condominio, il costo per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'autorimessa deve essere suddiviso unicamente tra i proprietari dei garages. L'obbligo di contribuire alle spese si fonda, infatti, esclusivamente sull'utilità che ogni singola proprietà esclusiva può ricavare dalla cosa comune. Questo il principio di diritto che si ricava dalla sentenza 8725 pronunciata dalla Cassazione in data 17 marzo 2022, con la quale gli ermellini hanno confermato integralmente le pronunce del Giudice di pace di Amelia e del Tribunale di Terni, in funzione di giudice d'appello.

21

Rigettata, dunque, definitivamente, la tesi difensiva proposta dalla ricorrente, la quale aveva ipotizzato l'invalidità del criterio utilizzato dall'amministratore per la ripartizione della spesa di adeguamento dei garages alla normativa antincendio. In particolare, la parte aveva sostenuto che, trattandosi di spesa relativa a parti comuni dell'edificio, e realizzandosi, attraverso le opere poste in essere, una funzione di prevenzione incendi potenzialmente rilevante per l'intero edificio condominiale, i costi relativi dovevano essere posti a carico di tutti i condòmini in proporzione del valore millesimale della quota di ciascuno.

### **Criteri di ripartizione stabiliti dalla legge**

La Cassazione, nel considerare congruamente ed adeguatamente motivata la sentenza del Tribunale di Terni, ha evidenziato, in primo luogo, come il singolo condòmino non possa sottrarsi al pagamento della quota, unicamente contestandone l'imputazione, spettando solamente al giudice stabilire se la pretesa del condominio nei confronti del singolo sia conforme, o meno, ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge (Cassazione 4672/17; Cassazione 10081/13). In secondo luogo, osserva la Cassazione, come la difesa della ricorrente non fornisca una corretta interpretazione dell'articolo 1123 Codice civile, che si fonda su due principi: quello del valore della quota di proprietà, riferibile alle spese sui beni comuni che siano destinati a servire ugualmente ed indistintamente tutti i condòmini; e quello dell'uso, relativo alle spese su beni comuni che, invece, siano destinati a servire i condòmini in maniera diversa.

### **L'obbligo contributivo legato all'utilità**

Sulla base di tale secondo principio, l'obbligazione contributiva dei singoli si fonda sull'utilità che ad ogni proprietà esclusiva deriva dalla cosa comune. Proprio in applicazione di tale ultimo principio, il comma terzo del medesimo articolo 1123 Codice civile, collegando espressamente l'obbligo di contribuzione all'utilità ricevuta, implicitamente lo esclude quando tale utilità non sia sussistente. Nel caso concreto sottoposto al sindacato di legittimità, dunque, il fatto che le opere di adeguamento alla normativa antincendio siano state eseguite sulle corsie e sulle rampe dei tre piani delle autorimesse, se, per un verso, consente di affermare che le spese relative abbiano ad oggetto cose di proprietà comune, non comporta, per ciò stesso, che esse debbano essere sopportate pro quota da tutti i condòmini.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



Ritiene, infatti, la Cassazione che dai lavori oggetto della contestata ripartizione di spesa traggano specifica e diretta utilità i proprietari delle autorimesse, i quali accedendo ordinariamente ai locali esposti al pericolo d'incendio devono, conseguenzialmente, essere tenuti al pagamento del relativo adeguamento normativo. Per i medesimi motivi, la Suprema Corte respinge anche l'ulteriore censura afferente l'invalidità della delibera impugnata, sulla scorta di quanto stabilito dalla Sezioni unite con la sentenza 9839/21, non avendo l'assemblea modificato i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge, o in via convenzionale da tutti i condòmini, ma, al contrario, applicato in modo corretto il dettato dell'articolo 1123 Codice civile. Conseguentemente, a quanto esposto, il rigetto integrale del ricorso e la liquidazione delle spese in danno dell'istante, in applicazione del principio di soccombenza.  
**(Roberto Rizzo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 18 marzo 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022





■ **Niente violazione dello «stand still» con la sola esecuzione anticipata dell'appalto Tar Campania, Napoli, sezione V - Sentenza n. 78/2022**

La violazione dello «stand still», ovvero del termine di 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, inibisce/impedisce solamente la stipula del contratto ma non anche l'avvio dell'esecuzione (anticipata) dell'appalto. In questo senso, il chiarimento fornito dal Tar Campania, Napoli, sezione V, con la sentenza n. 78/2022.

### La vicenda

Tra i vari rilievi, la ricorrente si suole della violazione, da parte della stazione appaltante, dell'obbligo del cosiddetto stand still. In pratica, lo stand still (articolo 32, commi 9 e seguenti, del Codice dei contratti) costituisce una sorta di "quarantena" dell'affidamento che impedisce la stipula del contratto prima che siano trascorsi 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione dell'appalto. Lo stand still quindi, si sostanzia in un termine posto a favore degli operatori economici che si ritengono lesi dalle operazioni compiute dalla stazione appaltante evitando la "prematura" stipula del contratto che renderebbe più complicato (e spesso invano) il ricorso di chi ritiene di poter ottenere l'affidamento.

Secondo la ricorrente, stante l'impugnazione degli atti di gara, la stazione appaltante non avrebbe potuto né stipulare il contratto né affidare in via d'urgenza il servizio ma avrebbe dovuto attendere l'esito della procedura sull'istanza cautelare richiesta. Nel caso posto all'attenzione del giudice campano nel periodo di "quarantena" la stazione appaltante si era, in realtà, limitata solamente alla consegna in via d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto e non anche alla stipula del correlato contratto. Proprio questo motivo, nella corretta interpretazione della norma, porta il giudice a respingere la doglianza.

### Le motivazioni

Nel caso di specie, si è chiarito che la violazione della regola dello «stand still» «presuppone che sia intervenuta la stipulazione del contratto, senza la quale non sussiste alcuna violazione della clausola di stand still, non essendo l'esecuzione in via d'urgenza parificabile alla stipulazione del contratto».

In ogni caso, precisa il giudice, la violazione della regola in parola «senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta» di per sé l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, 17 giugno 2019, n. 4087; Tar Lazio, Roma, sezione II, 11 marzo 2021, n. 3047).

Inoltre, nel caso di specie, si era in presenza di un servizio essenziale che non poteva tollerare interruzione (in particolare, l'affidamento riguardava una serie di servizi di vigilanza antincendio relativa a diversi presidi ospedalieri) «dovendosi chiaramente evitare di lasciare i presidi ospedalieri privi delle prescritte garanzie in caso di incendio, con evidenti profili di responsabilità per la tutela della salute pubblica».

Da ultimo, a ribadire la statuizione, il giudice campano rammenta, in ogni caso, che per effetto dei recenti provvedimenti emergenziali (DI 76/2020 convertito dalla legge 120/2020) l'esecuzione in via d'urgenza risulta – almeno fino al 30 giugno 2023 - fortemente suggerita/incentivata dal legislatore (nell'ottica di una richiesta velocizzazione dell'esecuzione dei contratti per favorire la ripresa nel post-pandemia).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



In questo senso, l'articolo 8, comma 1, lettera a) del Dl 76/2020 prevede che «è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».

Da notare, che la disposizione ultima citata risulta particolarmente utile anche in relazione dei contratti del Pnrr quale autentica misura di semplificazioni lasciando, al Rup (organo che gestisce anche la questione dell'esecuzione anticipata) poche alternative se non debitamente motivate.

**(Stefano Usai, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 17 gennaio 2022)**



■ **La scala antincendio fa parte dell'edificio e deve rispettare le distanze legali**  
**Corte di Cassazione, II sezione civile – Ordinanza 9 dicembre 2021, n. 39034**

La scala esterna di emergenza, così come un qualsiasi vano scala, è parte integrante dell'edificio per il quale è realizzata, rientra nella nozione civilistica di costruzione e come tale deve rispettare le disposizioni sulle distanze minime contenute nel Codice civile e nei regolamenti locali. Ai fini del rispetto delle distanze legali, non può essere considerata come vano tecnico, quindi va computata nella volumetria del fabbricato. È quanto afferma una recente sentenza della Cassazione (n. 39034/2021) che conferma le conclusioni cui erano giunti i giudici di secondo grado, ma che ribalta quanto aveva deciso il Tribunale che aveva assimilato ad un vano tecnico una scala di emergenza metallica di un hotel di Camaione, escludendola così dall'ambito di applicazione delle norme sulle distanze legali.

25

La scala di emergenza esterna non può essere sottratta agli obblighi previsti dall'articolo 873 del Codice civile, secondo cui le costruzioni, quando non sono in aderenza o in appoggio, vanno poste l'una alla distanza non inferiore a tre metri dall'altra. Le norme edilizie locali, come prevede il Codice civile, possono prevedere distanze maggiori ai tre metri, ma anche nel caso in cui dovessero escludere alcuni interventi edilizi dal concetto di costruzione, da ciò non può derivare una limitazione dell'ambito applicativo delle disposizioni del Codice civile sulle distanze legali. La scala di emergenza esterna è soggetta alle disposizioni sulle distanze legali in quanto rientra nella «nozione unica di costruzione». Riprendendo un principio già espresso dalla Corte di Cassazione, la pronuncia ricorda che per costruzione si intende «qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata». Dunque, il significato codicistico di costruzione non può essere modificato da un regolamento comunale che può solo stabilire distanze tra edifici maggiori dei tre metri fissati dal Codice civile.

Secondo la Cassazione, la scala esterna non può neanche rientrare nella definizione di volume tecnico, che, in quanto tale, può non essere computato nella volumetria dell'edificio a cui è annesso. Possono essere considerate come volume tecnico, infatti, solo le opere edilizie che non hanno alcuna autonomia funzionale, destinate a contenere impianti a servizio della costruzione principale (come quelli idrici, termici o connessi all'ascensore). Dunque, ai fini delle distanze legali, la scala esterna antincendio va trattata come un qualsiasi vano scala, in quanto stabilmente infissa al suolo e collegata all'immobile per il quale è costruita. Come i vani scala, le scale di emergenza esterne sono parte integrante dell'edificio cui sono annesse e non possono essere considerate vani tecnici poiché non sono destinate ad ospitare impianti a servizio del fabbricato di cui fanno parte.

«Una volta accertato che la scala esterna fa parte dell'edificio – concludono i giudici -, essa è necessariamente soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze minime previste dalla legge e dai regolamenti locali, posto che ogni sporto diverso dalle sporgenze esterne con funzione ornamentale, che, pur non realizzando un volume abitativo coperto, comunque rientra nel corpo di fabbrica dell'edificio, è compreso nel concetto civilistico di "costruzione", in quanto destinato ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato cui accede».

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 10 gennaio 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



# Rassegna normativa

(G.U. 11 aprile 2021, n. 85)

## Ambiente, Salute e Sicurezza

### MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (21A07704) Pag. 52  
(G.U. 1 gennaio 2022 n. 1)

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DECRETO 30 novembre 2021

Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. (21A07783)  
(G.U. 4 gennaio 2022 n. 2)

### MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 7 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta. (22A00098) Pag. 10  
(G.U. 8 gennaio 2022 n. 5)

### MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 7 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00099)  
(G.U. 8 gennaio 2022 n. 5)

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 31 dicembre 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 817). (22A00020)  
(G.U. 8 gennaio 2022 n. 5)

### MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00100)  
(G.U. 10 gennaio 2022 n. 6)

### AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2022). (22A00153) Pag. 64  
(G.U. 11 gennaio 2022 n. 7)

### MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00302)  
(G.U. 14 gennaio 2022 n. 10)

### MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. (22A00319)  
Pag. 10  
(G.U. 15 gennaio 2022 n. 11)

### MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle d'Aosta. (22A00320)  
(G.U. 15 gennaio 2022 n. 11)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019. (Ordinanza n. 823). (22A00205)  
(G.U. 17 gennaio 2022 n. 12)

### **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S, che hanno raggiunto valori superiori a quelli limite per la salvaguardia della salute umana, nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (22A00426) Pag. 7  
(G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **ORDINANZA 21 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia. (22A00552) Pag. 15  
(G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **ORDINANZA 21 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana. (22A00553)  
(G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022**

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19. (22A00555)  
(G.U. 24 gennaio 2022 n. 18)

## **LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (22G00006)  
(G.U. 25 gennaio 2022 n. 19)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 21 gennaio 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 849). (22A00565)  
(G.U. 25 gennaio 2022 n. 19)

## **MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO**

Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022. (22A00531)  
(G.U. 25 gennaio 2022 n. 19)

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**

### **DECRETO 17 dicembre 2021**

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00505)  
(G.U. 26 gennaio 2022 n. 20)

## **DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4**

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)  
(G.U. 27 gennaio 2022 n. 21)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **ORDINANZA 27 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free». (22A00665)  
(G.U. 28 gennaio 2022 n. 22)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



**ORDINANZA 28 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. (22A00699)  
(G.U. 29 gennaio 2022 n. 23)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 22 gennaio 2022**

Ripartizione del fondo, con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00666)  
(G.U. 31 gennaio 2022 n. 25)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto n. 13 del 17 gennaio 2022, concernente l'approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (22A00578)  
(G.U. 31 gennaio 2022 n. 25)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 31 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00777)  
(G.U. 1 febbraio 2022 n. 26)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 24 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 850). (22A00657) Pag. 122  
(G.U. 3 febbraio 2022 n. 28)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 24 gennaio 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6101. (Ordinanza n. 852). (22A00659) Pag. 128  
(G.U. 3 febbraio 2022 n. 28)

**DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5**

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014)  
(G.U. 4 febbraio 2022 n. 29)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 4 febbraio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. (22A00986)  
(G.U. 5 febbraio 2022 n. 30)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2021**

Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 10 milioni di euro. (22A00877)  
(G.U. 5 febbraio 2022 n. 30)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2022**

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (22A00988)  
(G.U. 7 febbraio 2022 n. 31)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 8 febbraio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale. (22A01021)  
(G.U. 9 febbraio 2022 n. 33)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022





## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

### **DECRETO 28 dicembre 2021**

Modalita' attuative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in favore delle imprese armatoriali previsti al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare. (22A00712)  
(G.U. 9 febbraio 2022 n. 33)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **DECRETO 23 dicembre 2021**

Approvazione della strategia forestale nazionale. (22A00834)  
(G.U. 9 febbraio 2022 n. 33)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **ORDINANZA 7 febbraio 2022**

Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione degli eventi denominati: «Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e di spiritualita'» e «Conferenza internazionale dei sindaci - Mar Mediterraneo ponte per il dialogo». (22A01022)  
(G.U. 10 febbraio 2022 n. 34)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **ORDINANZA 11 febbraio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. (22A01118)  
(G.U. 12 febbraio 2022 n. 36)

## **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

### **DECRETO 14 gennaio 2022**

Attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020, riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, e della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020, riguardante i metodi comuni di determinazione del rumore. (22A01066)  
(G.U. 14 febbraio 2022 n. 37)

## **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

### **DECRETO 28 dicembre 2021**

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (22A01037)  
(G.U. 15 febbraio 2022 n. 38)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **DECRETO 4 febbraio 2022**

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi. (22A01012)  
(G.U. 15 febbraio 2022 n. 38)

### **DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9**

Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). (22G00017)Pag. 1  
(G.U. 17 febbraio 2022 n. 40)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 19 gennaio 2022**

Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19. (22A01082)Pag. 8  
(G.U. 17 febbraio 2022 n. 40)

### **LEGGE 18 febbraio 2022, n. 11**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (22G00018)  
(G.U. 18 febbraio 2022 n. 41)

## **MINISTERO DELLA DIFESA**

### **DECRETO 29 dicembre 2021**

Individuazione soggetti beneficiari e misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**  
in collaborazione con **UMAN**  
marzo – aprile 2022





appartenente alle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta o come concausa, del contagio da COVID-19. (22A01154) (G.U. 19 febbraio 2022 n. 42)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 18 febbraio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta. (22A01283)Pag. 42 (G.U. 19 febbraio 2022 n. 42)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
COMUNICATO**

Modifica degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico. (22A01212) (G.U. 21 febbraio 2022 n. 43)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
COMUNICATO**

Modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico. (22A01213) (G.U. 21 febbraio 2022 n. 43)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 30 novembre 2021**

Definizione dell'importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, nonché modalità di erogazione dell'indennità stessa. (22A01215) (G.U. 22 febbraio 2022 n. 44)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 22 febbraio 2022**

Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A01318) (G.U. 23 febbraio 2022 n. 45)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 16 febbraio 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. (Ordinanza n. 862). (22A01317) (G.U. 23 febbraio 2022 n. 45)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A01331)Pag. 176 (G.U. 1 marzo 2022 n. 50)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
COMUNICATO**

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.». (22A01356) (G.U. 1 marzo 2022 n. 50)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2022**

Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass. (22A01497)Pag. 4 (G.U. 4 marzo 2022 n. 53)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 4 marzo 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento. (22A01557) (G.U. 5 marzo 2022 n. 54)

**LEGGE 4 marzo 2022, n. 18**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00027) (G.U. 8 marzo 2022 n. 56)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 2 marzo 2022**

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 870). (22A01596)  
(G.U. 9 marzo 2022 n. 57)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2022**

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina. (22A01598)Pag. 1  
(G.U. 10 marzo 2022 n. 58)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2022**

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. (22A01599)  
(G.U. 10 marzo 2022 n. 58)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 1 marzo 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 869). (22A01665)  
(G.U. 11 marzo 2022 n. 59)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 11 marzo 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta. (22A01707)  
(G.U. 12 marzo 2022 n. 60)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 4 marzo 2022**

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 872). (22A01667)Pag. 70  
(G.U. 12 marzo 2022 n. 60)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 6 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 873). (22A01666)Pag. 75  
(G.U. 12 marzo 2022 n. 60)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016  
ORDINANZA 13 agosto 2021**

Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021. (Ordinanza n. 120). (22A01607)Pag. 30  
(G.U. 14 marzo 2022 n. 61)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016  
ORDINANZA 22 ottobre 2021**

Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli articoli n. 6, n. 7 e n. 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021. (Ordinanza n. 121). (22A01617)Pag. 50  
(G.U. 15 marzo 2022 n. 62)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016  
ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo - Area sisma del 14 settembre 2021 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure. (Ordinanza n. 122). (22A01618)Pag. 54  
(G.U. 15 marzo 2022 n. 62)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



**24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui alle ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021. (Ordinanza n. 123). (22A01619)  
(G.U. 15 marzo 2022 n. 62)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 24 gennaio 2022**

Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.) (22A01653)  
(G.U. 17 marzo 2022 n. 64)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 16 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale». (Ordinanza n. 1). (22A01682)Pag. 47  
(G.U. 17 marzo 2022 n. 64)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 16 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 3, intitolata «Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie». (Ordinanza n. 2). (22A01683)Pag. 51  
(G.U. 17 marzo 2022 n. 64)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 20 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili». (Ordinanza n. 3). (22A01684)  
(G.U. 17 marzo 2022 n. 64)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 23 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite». (Ordinanza n. 4). (22A01695)Pag. 32  
(G.U. 18 marzo 2022 n. 65)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 23 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A1 «Innovazione digitale», Linea di intervento n. 1, intitolata «Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione», Linea di intervento n. 2, intitolata «Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi», e Linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. (Ordinanza n. 5). (22A01696)Pag. 35  
(G.U. 18 marzo 2022 n. 65)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 5, intitolata «Investimenti sulla rete stradale comunale». (Ordinanza n. 6).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



(22A01697)  
(G.U. 18 marzo 2022 n. 65)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 10 marzo 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 874). (22A01788)Pag. 29  
(G.U. 19 marzo 2022 n. 66)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 13 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 876). (22A01849)  
(G.U. 19 marzo 2022 n. 66)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 1, intitolata «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città». (Ordinanza n. 7). (22A01744)Pag. 41  
(G.U. 21 marzo 2022 n. 67)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 1 «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici». (Ordinanza n. 8). (22A01745)Pag. 45  
(G.U. 21 marzo 2022 n. 67)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 3, intitolata «Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita». (Ordinanza n. 9). (22A01746)  
(G.U. 21 marzo 2022 n. 67)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A01796)  
(G.U. 21 marzo 2022 n. 67)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2: «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 2: «Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei». (Ordinanza n. 10). (22A01756)Pag. 46  
(G.U. 22 marzo 2022 n. 68)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A3: «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 2, intitolata: «Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali». (Ordinanza n. 11). (22A01757)Pag. 50



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



(G.U. 22 marzo 2022 n. 68)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4: «Centri di ricerca per l'innovazione», Linea di intervento n. 1: «Contributo per la realizzazione e/o implementazione di quattro centri di ricerca e trasferimento tecnologico». Approvazione della convenzione con Invitalia. (Ordinanza n. 12). (22A01758)  
(G.U. 22 marzo 2022 n. 68)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 11 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle Province di Piacenza e di Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6097. (Ordinanza n. 875). (22A01851)  
(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4: «Centri di ricerca per l'innovazione», linea di intervento n. 2: «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica». Approvazione della convenzione con Invitalia. (Ordinanza n. 13). (22A01811)  
(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1: «Sostegno agli investimenti», B2: «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3: «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie». Approvazione della convenzione con Invitalia. (Ordinanza n. 14). (22A01812)Pag. 30  
(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Integrazione e modifica delle ordinanze PNC numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 2021 - Ricognizione dei CUP e dei CIG acquisiti dai soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 previsti dal Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 15). (22A01813)Pag. 32  
(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 1 febbraio 2022**

Correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 del 2021 PNC Sisma. (Ordinanza n. 16). (22A01814)Pag. 35  
(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

**DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24**

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)  
(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 19 gennaio 2022**

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017. (22A01864)Pag. 12  
(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali. (Ordinanza n. 29). (22A01837)Pag. 20  
(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022





**DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Interventi di ricostruzione degli immobili dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo. (Ordinanza n. 30).  
(22A01838)Pag. 24  
(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 1 febbraio 2022**

Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021». (Ordinanza n. 124).  
(22A01861)Pag. 34  
(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 10 febbraio 2022**

Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - Anno 2022. (Ordinanza n. 125).  
(22A01862)  
(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 1 febbraio 2022**

Recepimento delle osservazioni della Corte dei conti in sede di controllo preventivo sulle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza speciale n. 32). (22A01844)  
(G.U. 25 marzo 2022 n. 71)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 25 marzo 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (22A02002)  
(G.U. 26 marzo 2022 n. 72)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
COMUNICATO**

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2021-2025, del Parco nazionale della Sila, ricadente nel territorio della Regione Calabria. (22A01890)  
(G.U. 26 marzo 2022 n. 72)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 31 dicembre 2021**

Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici. (22A01929)  
(G.U. 28 marzo 2022 n. 73)

**LEGGE 28 marzo 2022, n. 25**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00035) (Suppl. Ordinario n. 13)  
(G.U. 28 marzo 2022 n. 73)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A01967)Pag. 44  
(G.U. 29 marzo 2022 n. 74)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



Classificazione di un prodotto esplosivo (22A01968)  
(G.U. 29 marzo 2022 n. 74)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 29 marzo 2022**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A02126)  
(G.U. 30 marzo 2022 n. 75)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022**

Nomina del direttore e del dirigente di prima fascia, con funzioni vicarie, dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. (22A02169)  
(G.U. 31 marzo 2022 n. 76)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 25 marzo 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 879). (22A02171)Pag. 16  
(G.U. 1 aprile 2022 n. 77)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 26 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 880). (22A02172)  
(G.U. 1 aprile 2022 n. 77)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 29 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 881). (22A02151)  
(G.U. 1 aprile 2022 n. 77)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2022**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. (22A02187)  
(G.U. 2 aprile 2022 n. 78)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2022**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (22A02188)  
(G.U. 2 aprile 2022 n. 78)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 1 aprile 2022**

Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico». (22A02205)  
(G.U. 2 aprile 2022 n. 78)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 1 aprile 2022**

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (22A02223)  
(G.U. 4 aprile 2022 n. 79)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 30 marzo 2022**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (22A02207)  
(G.U. 8 aprile 2022 n. 83)





# Punto norme

## IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra gennaio e marzo.

### UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- **UNI EN 1366-3:2022** Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti
- **UNI EN 1366-11:2022** Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati

37



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022



# L'Esperto risponde

## ■ Bonus facciate all'albergo con sanatoria «antincendio»

**D.** Sono un professionista e seguo molte imprese del settore turismo. Un mio cliente, proprietario di un albergo, ha in programma, nel corso del 2022, il rifacimento della facciata. Dal momento che è anche in corso una sanatoria imposta dalla normativa antincendio, che prevede una serie di investimenti programmati negli anni per adeguarsi alla normativa, vorrei sapere se viene pregiudicata la possibilità di accedere al bonus facciate.

-----

**R.** Tutte le agevolazioni fiscali sono subordinate alla regolarità urbanistica dell'edificio, mentre nulla è previsto ai fini della regolarità antincendio per fruire dei benefici. L'articolo 49 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) stabilisce che non è possibile beneficiare di alcuna agevolazione fiscale in presenza di interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso o sulla base di un titolo successivamente annullato. Per fruire del bonus facciate (articolo 1, commi 219-224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020: articolo 1, comma 39, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al bonus facciate, reperibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), ma anche del nuovo bonus alberghi - articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del Dl 152/2021, convertito in legge 233/2021 - occorre che il fabbricato su cui si interviene sia legittimo ai fini urbanistici o, quantomeno, sia in corso di regolarizzazione a seguito di presentazione di sanatoria. Viceversa, la pendenza di sanatoria ai fini della normativa antincendio non incide sull'applicazione dei benefici fiscali.

**(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – Estratto da “l'Esperto risponde”, 14 febbraio 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022





**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

**Redazione:** 24 ORE Professionale

**© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
marzo – aprile 2022**

